

Dati informativi concernenti la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 49

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Federico Caner, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 7 novembre 2017, n. 40/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 9 novembre 2017, dove ha acquisito il n. 296 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 29 novembre 2017;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Nicola Ignazio Finco e su relazione di minoranza della Terza commissione consiliare, relatrice la consigliera Erika Baldin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 21 dicembre 2017, n. 50.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Nicola Ignazio Finco, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
il primo comma dell'art. 1 del presente DDL, prevede una rideterminazione al 31 marzo 2018, del termine finale di presentazione della domanda di classificazione, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 50 della l.r. n. 11/2013, scaduto il 31 marzo 2017, per le strutture ricettive, già regolarmente esercitate in vigenza della l.r. n. 33/2002.

Con la citata norma si vuole permettere alle suddette strutture ricettive di presentare una domanda di classificazione, conservando i requisiti dimensionali e strutturali già posseduti, ai sensi della lettera f) del comma 4 dell'art. 50 della l.r. n. 11/2013.

La proposta normativa è motivata dal principio di semplificazione del procedimento amministrativo, in quanto consente che le suddette strutture ricettive, già esistenti, ottengano la classificazione, in modo più semplice ed economico, rispetto alla presentazione di una domanda di classificazione come struttura ricettiva di nuova apertura, costretta a dotarsi di maggiori e più costosi requisiti dimensionali e strutturali.

Si rileva, inoltre, che nel Veneto il numero di strutture ricettive, esercitate in vigenza della l.r. n. 33/2002, che non hanno presentato la domanda di classificazione entro il termine del 31 marzo 2017 è stimato in circa 1.800 unità.

Si presume, quindi, che l'eventuale mancanza di una rideterminazione del termine di presentazione della domanda di classificazione al 31 marzo 2018, determinerebbe, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 50 della l.r. n. 11/2013, la chiusura di numerose strutture ricettive non classificate, con gravi conseguenze economiche ed occupazionali per il Veneto.

Conseguentemente, fatto salvo quanto previsto al comma 8 dell'art. 50 della l.r. n. 11/2013 per i rifugi escursionistici, si propone che le strutture ricettive, previste dall'articolo 23 della l.r. n. 11/2013 e già regolarmente esercitate in vigenza della l.r. n. 33/2002, presentino la domanda di classificazione, ai sensi della l.r. n. 11/2013, alla Città metropolitana di Venezia o alla Provincia territorialmente competente, entro il termine perentorio del 31 marzo 2018.

Decorso inutilmente tale termine, il comune territorialmente competente procede, su segnalazione della Città metropolitana di Venezia o della Provincia territorialmente competente, alla chiusura delle suindicate strutture ricettive che non abbiano presentato né la domanda di classificazione, né la richiesta di proroga dei termini di presentazione della domanda di classificazione di cui al comma 7 bis, dell'art. 50 citato.

Con riferimento alla suddetta richiesta di proroga dei termini di presentazione della domanda di classificazione, si precisa che il primo comma dell'art. 1 del presente DDL, per ragioni di coordinamento normativo, opera un rinvio al nuovo comma 7 bis dell'art. 50 della l.r. n. 11/2013, introdotto dal presente DDL in sostituzione del precedente comma 7.

Il secondo comma dell'art. 1 del presente DDL prevede che alle strutture ricettive già esercitate in vigenza della l.r. n. 33/2002 è rilasciata la classificazione, valida esclusivamente ai fini della legislazione turistica, anche se per dette strutture sono in corso, al momento della domanda di classificazione, procedimenti volti al rilascio di autorizzazioni necessarie ai fini della classificazione, tra cui quelle relative a procedimenti in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica, archeologica, culturale, sanitaria, ambientale o di prevenzione incendi.

La suddetta proposta normativa è motivata sia dal principio di celerità del procedimento amministrativo, sia dal principio di certezza del diritto, che inducono ad avere una classificazione per tutte le strutture ricettive al massimo decorsi 60 giorni dal 31

marzo 2018, ai sensi dell'art. 32 della l.r. n. 11/2013, in modo che tutta l'offerta ricettiva veneta risulti conforme alla legislazione turistica regionale, prima che inizi l'alta stagione turistica dell'anno 2018.

Il termine finale di presentazione della domanda di classificazione del 31 marzo 2018 non appare troppo ristretto per gli operatori turistici, considerato che essi hanno avuto la possibilità di presentare la suddetta domanda dal 2014 per le strutture alberghiere ed all'aperto e dal 2015 per quelle complementari.

La precisazione in norma che la classificazione della struttura ricettiva è valida esclusivamente ai fini della legislazione turistica è opportuna, poiché chiarisce che la classificazione non può sostituire le autorizzazioni in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica, archeologica, culturale, sanitaria, ambientale o di prevenzione incendi, oggetto di procedimenti in corso per la suddetta struttura.

Conseguentemente il secondo comma dell'art. 1 del presente DDL dispone che, ove per le strutture ricettive siano in corso, al momento della domanda di classificazione, dei procedimenti volti al rilascio di autorizzazioni necessarie ai fini della classificazione, tra cui quelle relative a procedimenti in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica, archeologica, culturale, sanitaria, ambientale o di prevenzione incendi, in presenza di tutti gli altri presupposti previsti dalla legge, la classificazione è rilasciata a titolo provvisorio, proprio perché essa ha valore solo ai fini della legislazione turistica.

Tale classificazione provvisoria assume carattere definitivo, nel caso di conclusione positiva dei citati procedimenti autorizzativi, a seguito di comunicazione delle strutture ricettive interessate alla Provincia/Città metropolitana in ordine al rilascio delle autorizzazioni richieste.

La suddetta classificazione provvisoria è invece oggetto di riesame, ai fini di una eventuale modifica o revoca, da parte della Provincia/Città metropolitana, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulle strutture ricettive ai sensi dell'art. 35 della l.r. n. 11/2013, qualora la Provincia/Città metropolitana accerti, presso le competenti amministrazioni, il diniego al rilascio delle autorizzazioni richieste.

Il terzo comma dell'art. 1 del presente DDL abroga il comma 7 dell'art. 50 della l.r. n. 11/2013, disciplinante la richiesta di proroga fino a ventiquattro mesi per la presentazione della domanda di classificazione, motivata con procedimenti autorizzativi in corso, perché il citato comma 7 è divenuto superfluo, dopo che il secondo comma dell'art. 1 del presente DDL ha introdotto la classificazione provvisoria della struttura ricettiva in presenza dei suddetti procedimenti autorizzativi in corso.

Il quarto comma dell'art. 1 del presente DDL introduce nell'art. 50 della l.r. n. 11/2013, un nuovo comma 7 bis in sostituzione del comma 7 abrogato, per consentire al titolare della struttura ricettiva, già esercitata in vigore della l.r. n. 33/2002, di presentare entro il 31 marzo 2018, in sostituzione del 31 marzo 2017, una motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della domanda di classificazione, per causa di forza maggiore, fino a sei mesi.

La proposta di norma è motivata dal principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, che esclude di sanzionare con la chiusura della struttura ricettiva il titolare della stessa, quando sia impossibilitato a presentare la domanda di classificazione per cause di forza maggiore entro il termine del 31 marzo 2018.

L'articolo 2 del presente DDL esprime una clausola di neutralità finanziaria, disponendo che all'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

L'articolo 3 del presente DDL, per ragioni d'urgenza, anticipa l'entrata in vigore della legge alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La Terza Commissione consiliare nella seduta del 29 novembre 2017 ha approvato a maggioranza il progetto di legge modificato nel testo, che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Fratelli d'Italia-AN-Movimento per la cultura rurale (Berlato), Liga Veneta-Lega Nord (Finco, Possamai, Finozzi), Zaia Presidente (Gerolimetto con delega Sandonà), Forza Italia (Giorgetti), Misto (Valdegamberi), Centro destra Veneto-Autonomia e libertà (Casali), Partito Democratico (Azzalin, Zottis), Alessandra Moretti Presidente (Guarda). Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi: Veneto Civico (Dalla Libera), Movimento 5 Stelle (Baldin, Scarabel).”;

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatrice la consigliera Erika Baldin, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

mi trovo essenzialmente concorde con la linea del presente disegno di legge, che dà applicazione ai principi costituzionali di certezza del diritto e di semplificazione del procedimento amministrativo, introducendo un termine più lungo - sino al 31 marzo 2018 - volto a consentire alle strutture ricettive già esistenti di regolarizzare la propria posizione presentando la domanda di classificazione di cui al comma 6 bis dell'articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, il cui termine è spirato in data 31 marzo 2017, e andando a snellire il relativo procedimento.

L'intervento normativo è dettato da una situazione emergenziale: le unità non ancora classificate, infatti, ammontano nella nostra Regione a circa 1.800; si tratta di un numero considerevole, e di qui la necessità di concedere ulteriore tempo per consentire a tali strutture di richiedere la classificazione quanto prima per evitare che si debba procedere alla loro chiusura e conseguente sospensione dell'attività ricettiva, non avendo le medesime presentato né la domanda di classificazione né la richiesta di proroga nei termini fino a oggi consentiti, con gravi danni all'occupazione in un momento ancora delicato di crisi economica prolungata e di ripresa che stenta a decollare.

Come accennato sopra, la disciplina introdotta consente alle strutture ancora mancanti di procedere alla classificazione in modo snello, senza lungaggini e complicazioni legate a inutili passaggi burocratici, che in molti casi risultano essere all'origine della mancata richiesta di classificazione medesima.

Nell'esprimere il mio favore alla proposta, sottolineo come siano in ogni caso con tutta evidenza necessari maggiori controlli sulle strutture ricettive, per evitare abusi o ulteriori irregolarità alle quali dover porre successivamente rimedio.

Al tempo stesso colgo l'occasione per segnalare che, tra le strutture ricettive complementari, la realtà più "sana" è sicuramente quella del Bed & Breakfast, in quanto il titolare è tenuto a risiedere nell'unità immobiliare medesima e a ivi alloggiare, in una camera a lui riservata, durante il periodo di apertura della struttura. Si tratta di un'attività attraverso la quale molte famiglie riescono a contribuire al proprio sostentamento economico effettivamente risiedendo nella città in cui esercitano l'accoglienza turistica; occorre sempre di più, quindi, tutelare tali realtà con trattamento fiscale di favore, andando invece a colpire chi generi alti profitti e non chi, come nel caso di specie, si limiti ad "arrotondare" le proprie entrate con i turisti.

È essenziale sostenere e agevolare il turismo, dato che a oggi l'offerta in proposito della nostra Regione, che in Italia detiene il primato quanto a presenze turistiche, non è ancora stata valorizzata adeguatamente. L'Italia è ricca di beni culturali, paesaggistici, ambientali come nessun'altra Nazione al mondo. Siamo altresì un popolo ricco di eccellenze nei comparti della moda, del cibo, del design. L'Italia intera potrebbe vivere solo di Turismo, ma questo non accade.

Il settore turistico va messo al centro delle priorità. Occorrono politiche chiare che non possono più essere rimandate: fiscalità giusta e condivisa, sostenibilità ambientale e digitalizzazione del settore turistico. Il turismo sia fatto oggetto di investimenti e ricerca e sviluppo, per fare del Veneto un esempio in Italia e nel mondo.

Quanto in particolare alla sostenibilità, si ricorda che il Bed & Breakfast è da sostenere anche sotto questo profilo perché rientra tra le forme di accoglienza turistica che non accrescono il consumo di territorio, utilizzando edifici già esistenti.

Concludo con l'auspicio che le strutture ricettive mancanti si affrettino ad accedere al procedimento di classificazione, resosi assolutamente necessario ormai per mettere un po' di ordine nel variegato universo di strutture che si affastellano e moltiplicano nelle nostre città, prima tra tutte con tutta evidenza Venezia, in seno alla quale in generale si è ormai resa assolutamente necessaria un po' di disciplina a 360 gradi onde evitare che la città medesima rimanga "soffocata" da flussi turistici incontrollati, in favore di un turismo responsabile."

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art.50 della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 50 - Disposizioni finali e transitorie.

1. Fatte salve diverse esplicite previsioni, la commissione consiliare competente esprime il proprio parere, ove previsto dalla presente legge, entro quarantacinque giorni dal ricevimento da parte del Consiglio regionale della proposta di provvedimento della Giunta regionale, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

2. In fase di prima applicazione della presente legge, nelle more di approvazione del programma regionale per il turismo di cui all'articolo 6, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare il piano turistico annuale di cui all'articolo 7.

3. I livelli di aiuto previsti dalla presente legge per le varie tipologie di intervento si adeguano alla disciplina comunitaria sopravvenuta direttamente applicabile.

4. Restano confermate e conservano validità:

a) le autorizzazioni all'esercizio di strutture ricettive alberghiere e di strutture ricettive all'aperto, già rilasciate o rinnovate prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31;

b) le dichiarazioni o segnalazioni certificate di inizio attività relative a strutture ricettive extralberghiere presentate prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31;

c) le autorizzazioni all'apertura di agenzie di viaggi, già rilasciate o rinnovate prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 38;

d) l'elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo e l'albo provinciale dei direttori tecnici, già disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 74 e 78 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni;

e) i provvedimenti di classificazione a residenza d'epoca, già rilasciati prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31;

f) limitatamente all'esclusivo ambito della disciplina turistica, la destinazione d'uso edilizia, la capacità ricettiva ed i requisiti dimensionali e strutturali delle strutture ricettive già autorizzati prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31;

g) limitatamente all'esclusivo ambito della disciplina turistica, la destinazione d'uso edilizia, i requisiti dimensionali e strutturali delle strutture ricettive con progetti di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia presentati in comune prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31;

h) l'albo provinciale delle associazioni Pro Loco, già disciplinato dall'articolo 10 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.

5. Nel caso di progetti di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia di strutture ricettive, presentati in comune a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31, i requisiti dimensionali e strutturali previsti dal provvedimento si applicano limitatamente ai nuovi volumi delle strutture ricettive.

6. Le sedi congressuali già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono ottenere la nuova classificazione, su domanda, ai sensi della presente legge, entro il termine di ventiquattro mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla

pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31; decorso inutilmente tale termine, il comune competente, su segnalazione della provincia, procede alla chiusura delle sedi congressuali non classificate ai sensi della presente legge.

6 bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 8 per i rifugi escursionistici, tutte le strutture ricettive previste dall'articolo 23 già regolarmente esercitate in vigore della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 presentano domanda di classificazione ai sensi della presente legge alla Città metropolitana di Venezia o alla provincia territorialmente competente entro il termine perentorio del *31 marzo 2018*; decorso inutilmente tale termine, il comune territorialmente competente procede, su segnalazione della Città metropolitana di Venezia o della provincia territorialmente competente, alla chiusura delle suindicate strutture ricettive che non abbiano presentato né la domanda di classificazione, né la richiesta di proroga dei termini di presentazione della domanda di classificazione di cui al *comma 7bis*.

6 ter. Alle strutture ricettive di cui al comma 6 bis è rilasciata la classificazione, valida esclusivamente ai fini della legislazione turistica; ove per dette strutture siano in corso, al momento della domanda di cui al comma 6 bis, procedimenti volti al rilascio di autorizzazioni, necessarie ai fini della classificazione, tra cui quelle relative a procedimenti in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica, archeologica, culturale, sanitaria, ambientale o di prevenzione incendi, in presenza di tutti gli altri presupposti previsti dalla legge, la classificazione è rilasciata a titolo provvisorio. Tale classificazione provvisoria assume carattere definitivo nel caso di conclusione positiva dei procedimenti autorizzativi a seguito di comunicazione da parte delle strutture ricettive interessate, mentre è oggetto di riesame da parte della Città metropolitana di Venezia o della Provincia nel caso di conclusione negativa dei procedimenti autorizzativi.

7. Le strutture ricettive previste dall'articolo 23 possono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, presentare motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della domanda di classificazione ai sensi della presente legge nei seguenti casi:

a) per causa di forza maggiore: fino a sei mesi;

b) per i procedimenti, iniziati prima del 31 marzo 2017 e non ancora conclusi a tale data, volti al rilascio di autorizzazioni in materia edilizia, ambientale o di prevenzione incendi: fino a ventiquattro mesi; la richiesta deve indicare i procedimenti che motivano la proroga.

7 bis. Le strutture ricettive di cui al comma 6 bis possono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2018, presentare motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della domanda di classificazione ai sensi della presente legge per causa di forza maggiore fino a sei mesi.

8. I rifugi escursionistici, già classificati in vigore della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni, devono ottenere la denominazione e la corrispondente classificazione, su domanda, di rifugio alpino, ai sensi della presente legge, entro il termine di dodici mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31; decorso inutilmente tale termine, il comune competente, su segnalazione della provincia, procede alla chiusura del rifugio escursionistico.

9. Ai procedimenti amministrativi e di spesa in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione turismo